

COPIA



COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 27 Settembre 2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Il giorno 27 Settembre 2017 alle ore 19:30 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione straordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1) AVV. TASSINARI ROSARIA (Sindaco) | 8) RONCONI PATRIZIA |
| 2) PINI ING. EMANULE | 9) MONTI VALERIA |
| 3) GIORGINI LUCIANO | 10) MISIROCCHI GIULIA |
| 4) ASSIRELLI MASSIMILIANO | 11) PALOTTI LIVIO |
| 5) FACCINI MANLIO | |
| 6) NICOSIA CLAUDIA | |
| 7) RICCI ANTONELLA | |

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

FACCINI MANLIO RONCONI PATRIZIA MONTI VALERIA

Presenti: 8

Assenti: 3

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell'art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:
Nicosia Claudia, Ricci Antonella e Misirocchi Giulia.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali

dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (fatturato medio non superiore a 500.000 euro come indicato al comma 12 quinquies dell'art.26 T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, del T.U.S.P.;

Dato atto che l'istruttoria relativa al presente procedimento è stata svolta dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, giuridico, organizzativo, finanziario e commerciale ivi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

Visti:

- il documento di "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO" allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- la documentazione "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA E PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE – SCHEDE SINTETICHE", predisposta secondo il piano standard allegato alla deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti - sezione delle autonomie - "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 D.Lgs.175/2016", allegato B) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il trasferimento/conferimento delle quote delle sotto indicate partecipazioni:

– A.T.R. società consortile a r.l. come previsto nel percorso di trasformazioni e scissioni societarie indicato nella scheda della ricognizione straordinaria. In attuazione alla deliberazione di consiglio comunale n.39/2014 è stato approvato il progetto di aggregazione delle tre Agenzie del TPL operanti nelle Province di Forlì-Cesena (ATR), Rimini (AM) e Ravenna (Ambra) in un'unica Agenzia del TPL di ambito romagnolo. E' stata attuata la scissione parziale e proporzionale di ATR verso Ambra che ha modificato la ragione sociale in AMR srl consortile, attiva dal 2017. Si prosegue per la successiva scissione parziale e asimmetrica che porterà al conferimento in Livia Tellus degli asset patrimoniali ed economici forlivesi;

Verificato altresì che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per procedere con gli interventi di razionalizzazione come definito nelle schede del piano operativo inerenti le sotto indicate partecipazioni:

- Fiera di Forlì spa - contenimento costi tramite attuazione di piano di ristrutturazione;
- Forlì Città Solare srl e Forlì Mobilità Integrata srl - Fusione/Incorporazione;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come definito dall'art.10 del T.U.S.P.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612,

legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.3.2015 e con provvedimento del Sindaco del 30/03/2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti (provvedimento del Sindaco del 31.03.2016), del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visti i pareri favorevoli tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Palotti Livio), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO" come da allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Rocca San Casciano alla data del 23 settembre 2016 e il relativo piano di razionalizzazione, come da allegato B) "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - SCHEDE SINTETICHE", alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di procedere al conferimento alla Società Livia Tellus della partecipazione del Comune in A.T.R. società consortile a.r.l. e dei relativi asset patrimoniali ed economici, tramite scissione parziale e asimmetrica, per le motivazioni e con i tempi e modi indicati nella scheda contenuta nella ricognizione straordinaria;
4. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni da razionalizzare e aggregare per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna nelle schede della ricognizione straordinaria:
 - Forlì Città Solare srl e Forlì Mobilità Integrata
 - Fiera di Forlì SpA
5. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
6. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Inoltre, attesa l'urgenza, al fine di dare corso ai successivi adempimenti;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Palotti Livio), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

=====

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
Ricognizione partecipazioni possedute.

Parere sulla regolarità tecnica del Segretario comunale, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Il Segretario comunale
F.to Dott. Roberto Romano

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Gestione risorse umane e finanziarie, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Il Responsabile di Area
F.to Rag. Claudia Renzi

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
F.to AVV. TASSINARI ROSARIA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.roccasancasciano.fc.it> per 15 giorni consecutivi.

dal 9 OTT. 2017 al 24 OTT. 2017.

Il Messo notificatore
F.to CARLO BOMBARDI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

9 OTT. 2017

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO
